



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati*:

dott. Marco Pieroni	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario (relatore)
dott.ssa Khelena Nikifarava	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

* riuniti mediante collegamento telematico

Adunanza del 21 giugno 2021
Richiesta di parere del Comune di Ferrara

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/SEZAUT/2014/QMIG;

Vista la richiesta di parere avanzata dal Sindaco del Comune di Ferrara in data 11 gennaio 2021;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 10 giugno 2021 n. 56/2021/QMIG;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 73 del 18 giugno 2021 con la quale la Sezione è stata convocata per l'odierna camera di consiglio;

Udito nella camera di consiglio il relatore, referendario Marco Scognamiglio;

FATTO

1. Il Sindaco del Comune di Ferrara ha rivolto a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente l'interpretazione ed applicazione dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) in materia di incentivi per funzioni tecniche, chiedendo se da ritenersi sia legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto:

a) qualora, per le forniture di beni e servizi, non siano stati inizialmente previsti nel quadro economico iniziale dell'appalto ma vengano previsti solo attraverso provvedimento successivo;

b) per i contratti di rendimento energetico di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2. Questa Sezione, con deliberazione 56/2021/QMIG, ha fornito risposta al primo quesito ed ha sospeso la pronuncia in relazione al secondo, deliberando, alla luce delle considerazioni riportate nella parte motivazionale e della rilevanza sistematica della questione, di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell'opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, o alle Sezioni Riunite in sede di controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: *"se il contratto di rendimento energetico, disciplinato dal legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai fini di applicabilità della disciplina di cui all'art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia qualificabile quale appalto, concessione o*

partenariato pubblico privato e se tale qualificazione implichi l'incentivabilità o meno delle funzioni tecniche ivi disciplinate, ovvero, qualora tale qualificazione risulti non determinante, se, ed a quali condizioni, sia legittimo prevedere l'incentivabilità di funzioni tecniche per i contratti di rendimento energetico".

3. La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla suddetta questione di massima, con la deliberazione n. 10/2021/QMIG ha enunciato il seguente principio di diritto: *"il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dall'art. 180 e ss.gg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente "Codice dei contratti pubblici", per le quali non trova applicazione il sistema di incentivazione tecnica previsto dall'art. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo"*.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in legge 7 dicembre 2012, n. 213: *"in presenza di interpretazioni discordanti delle norme rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza, la Sezione delle autonomie emana delibera di orientamento alla quale le Sezioni regionali di controllo si conformano"*. La norma attribuisce dunque alla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti funzione nomofilattica, al fine di prevenire o risolvere contrasti interpretativi rilevanti per l'attività di controllo o consultiva o per la risoluzione di questioni di massima di particolare rilevanza. Al principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 10/2021/QMIG riportata in narrativa, questa Sezione deve pertanto conformarsi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, in relazione al secondo quesito posto dal Sindaco del Comune di Ferrara, riguardo la possibilità di liquidare gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per funzioni svolte in relazione ai contratti di rendimento energetico disciplinati di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in conformità all'indirizzo reso dalla Sezione delle Autonomie, fornisce la seguente risposta: *il contratto di rendimento energetico (EPC) rientra nelle fattispecie di partenariato pubblico privato disciplinate dall'art. 180 e ss.gg. del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente "Codice dei contratti pubblici", per le quali non trova applicazione il sistema di*

incentivazione tecnica previsto dall'art. 113, comma 2, del medesimo decreto legislativo".

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Sindaco del Comune di Ferrara e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Emilia-Romagna;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Invita il Comune alla pubblicazione della presenta deliberazione sul sito istituzionale ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. f) della legge 6 novembre 2012, n. 190, che consente di individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge, e nel rispetto del principio generale della trasparenza, intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2021.

Il relatore

Marco Scognamiglio

(firmato digitalmente)

Il presidente

Marco Pieroni

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data 21 giugno 2021

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

(firmato digitalmente)